LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1925)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1957 (V. Stampato n. 2423).

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(BRASCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1957

Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;
- 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
- 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
 - 4) numero delle frequenze assegnate;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);
- 6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;
- 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;
- 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.
- « I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.
- «I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio

- di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.
- « Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ».